

Federico Trisciuglio, capo dell'omonimo clan, che — secondo quanto accertato dagli investigatori — avrebbe imposto la permanenza del proprio figlio Giuseppe all'interno dell'azienda, con la pretesa che dovesse percepire lo stipendio senza lavorare.

Dagli accertamenti sarebbero emersi anche i rapporti tra gli amministratori della « Amica » e i soci occulti della cooperativa Fiore Service, gestita di fatto, secondo gli inquirenti, dai fratelli Giacomo e Gaetano Iammarino, pregiudicati ritenuti contigui alla criminalità organizzata.

Secondo gli inquirenti, un altro esempio di gestione mafiosa sarebbe stato posto in essere ai danni della « Centesimus Annus », cooperativa legata al comune di Foggia per la gestione del verde pubblico e dei parcheggi, da parte di esponenti di rilievo della criminalità locale, tra i quali Ernesto Gatta e Imperio Ciro, entrambi arrestati. La malavita si sarebbe appropriata dei proventi della gestione dei parcheggi comunali.

Data l'importanza dell'indagine e dei dati che sono stati acquisiti nel corso della stessa (dei quali si dà conto nel corpo motivazionale dell'ordinanza) è opportuno esaminare nel dettaglio le contestazioni.

le condotte estorsive ai danni della società Amica Spa.

Si tratta dei reati contestati nei confronti di Trisciuglio Federico e Trisciuglio Giuseppe, indagati del « delitto di cui agli articoli 110, 81 capoverso, 629, 1 e 2 comma in relazione all'articolo 628, 2 comma, n. 1 e 3 del codice penale e articolo 7 della legge n. 203 del 1991, per avere, previo concerto tra loro e in concorso con altri soggetti non identificati, agendo in più persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto, mediante minaccia, l'azienda Amica Spa a mantenere in atto il rapporto lavorativo instaurato con Trisciuglio Giuseppe, corrispondendogli emolumenti stipendiali per un importo complessivo netto pari ad euro 66.511, nonostante il predetto non svolgesse palesemente alcuna attività lavorativa, così procurando a Trisciuglio Giuseppe un ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale per l'Amica Spa.

Minaccia consistita nell'aver fatto chiaramente intendere che, nel caso in cui l'Amica Spa avesse deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Trisciuglio Giuseppe, a seguito delle sue mancate prestazioni lavorative vi sarebbero state ritorsioni nei confronti dei vertici e dei funzionari responsabili, come era avvenuto nei confronti del dirigente dell'Amica Ennio Corsico il quale, agli inizi del 2006, veniva raggiunto e minacciato pesantemente all'interno del suo ufficio nella sede di Amica Spa da Trisciuglio Federico e da alcuni suoi guardiaspalla (rimasti ignoti), dopo che costoro avevano fatto violentemente irruzione all'interno dell'azienda, all'indomani di una contestazione disciplinare mossa dal Corsico a Trisciuglio Giuseppe, durante la fase di prova del rapporto di lavoro che ne avrebbe certamente causato il licenziamento.

Con le aggravanti di aver agito:

in più persone riunite;

con la minaccia posta in essere da Trisciuglio Federico, persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

con metodo mafioso, essendo la dinamica estorsiva posta in essere mediante l'utilizzo della forza di intimidazione mafiosa derivante dal vincolo mafioso associativo e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà generata all'interno dell'azienda Amica, risultando Trisciuglio Federico, uno dei massimi esponenti dell'associazione mafiosa denominata « Società » e indiscusso capo della batteria omonima, condannato per l'articolo 416-*bis* del codice penale con sentenza irrevocabile nell'ambito dei procedimenti penali « Pannunzio » n. 5452/02 PM, « Double Edge » n. 6836/99 PM e, in grado di appello, nell'ambito del procedimento penale 8208/06 Mod 21 Dda.

In sostanza, ai due indagati è stato contestato di avere usato violenza e minaccia, in forma reiterata e con metodo mafioso, al fine di costringere l'azienda Amica Spa a corrispondere regolarmente gli emolumenti stipendiali al dipendente Trisciuglio Giuseppe, nonostante il predetto non svolgesse per conto dell'ente datoriale alcuna attività lavorativa.

Così si esprime il Gip nell'ordinanza:

« Ed invero, la condotta complessivamente tenuta nella vicenda da Trisciuglio Giuseppe e da suo padre Trisciuglio Federico, noto esponente di spicco della mafia foggiana, appare chiaramente orientata a condizionare pesantemente le scelte direttamente riconducibili all'azienda Amica spa in quanto tale, piuttosto che il solo operato di specifici funzionari e lavoratori.

Trisciuglio Giuseppe, consapevole della “fama” rivestita in virtù del suo diretto legame familiare con il noto boss Trisciuglio Federico, già nel periodo di prova si presenta all'azienda come un soggetto “intoccabile”, che può apertamente permettersi di non effettuare attività lavorativa continuando a conservare il posto di lavoro e ricevere regolarmente lo stipendio, senza che succeda nulla nei suoi confronti.

Fin dall'inizio il predetto instaura con la società partecipata una vera e propria “prova di forza”, mostrando di non temere affatto i richiami e i rimproveri del personale di controllo, nella certezza che nessuno all'interno dell'azienda avrebbe avuto il coraggio di mettersi contro di lui, senza correre il rischio di farsi poi male.

Quanto prefigurato viene poi emblematicamente messo in atto in occasione della prima segnalazione disciplinare che l'ispettore Ennio Corsico muove a Trisciuglio Giuseppe durante il periodo di prova in data 8 aprile 2006.

Quella fase ha rappresentato un momento cruciale nel processo di violento assoggettamento intimidatorio instaurato dai Trisciuglio all'interno dell'Amica Spa.

Finalmente qualcuno all'interno dell'azienda aveva avuto il coraggio di affrontare il “caso Trisciuglio”, dimostrandosi intenzionato a non consentire al dipendente di compiere ulteriori prevaricazioni all'interno dell'azienda.

Era quello il momento giusto in cui i Trisciuglio dovevano dimostrare a tutti di che cosa erano capaci, facendo chiaramente intendere che non era assolutamente conveniente mettersi contro di loro.

È così, in piena mattinata ad uffici aperti, Trisciuglio Federico, con alcuni suoi uomini, operava una spettacolare irruzione all'interno

dell'azienda, portandosi con un'auto di grossa cilindrata fin all'interno del cortile aziendale, senza che il personale di vigilanza opponesse alcuna resistenza.

Quindi, sempre senza trovare alcun ostacolo, il capomafia si dirigeva perentoriamente verso la stanza di Ennio Corsico, sotto gli sguardi attoniti e increduli di tutto il personale dipendente.

Raggiunto l'ispettore nel suo ufficio, Triscioglio Federico gli si poneva di fronte guardandolo minacciosamente a distanza ravvicinata, quindi, scaricando tutto il peso del suo corpo sulla scrivania appoggiandovi sopra entrambe le braccia, diceva testualmente al Corsico: "non devi dare fastidio a Triscioglio se no..." per poi girarsi verso i suoi guardia spalla, facendo loro un sorriso di intesa.

Corsico, che assisteva alla scena letteralmente terrorizzato, continuava a rimanere per lungo tempo privo di assistenza, mentre una schiera di operai dell'Amica allestiva un improvvisato corteo di saluti in omaggio a Triscioglio Federico e ai suoi uomini che, assolutamente indisturbati, facevano rientro alla base.

(...)

Successivamente gli eventi seguono il corso previsto.

La notizia del blitz intimidatorio operato da Triscioglio Federico nei confronti di Ennio Corsico si diffonde a macchia d'olio all'interno degli uffici dell'Amica Spa, costituendo, in breve tempo, un patrimonio conoscitivo comune dei vertici e di tutto il personale dipendente, valido come ammonimento esemplare per indurre l'azienda ad assoggettarsi definitivamente al potere mafioso dei Triscioglio.

Corsico, infatti, subito dopo l'accaduto, si recava dai vertici dell'Amica Spa e raccontava loro quanto accaduto (in particolare ne parlava con il direttore Michele Pagliara e con il presidente Di Biase).

Costoro, a fronte di assicurazioni verbali, non assumeranno mai alcuna iniziativa significativa nei confronti dei Triscioglio.

(...)».

Il Gip ha quindi sottolineato la condizione di assoggettamento e di intimidazione creatasi, a tutti i livelli, tra il personale dell'azienda municipalizzata per effetto delle azioni intimidatorie poste in essere con metodo mafioso. Sul punto nell'ordinanza sono contenute analitiche motivazioni:

« Pacifica risulta, altresì, la sussistenza delle aggravanti contestate.

Senza spendere ulteriori considerazioni sulle aggravanti "dell'aver agito in più persone riunite" e dell'aver posto la minaccia un soggetto che fa parte dell'associazione ex articolo 416-bis del codice penale, qualche nota di rilievo in ordine alla sussistenza della fattispecie di cui all'articolo 7 della legge 203 del 1991.

È innegabile che nella vicenda in esame la pratica estorsiva sia stata posta in essere avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà di cui all'articolo 416-bis del codice penale, determinate dalla caratura mafiosa di massimo rilievo rivestita da Triscioglio Federico all'interno della mafia foggiana: solo in questo modo si riesce a capire come fosse stato possibile per Triscioglio Giuseppe non subire il licenziamento, nonostante tutte quelle segnalazioni e contestazioni disciplinari e nonostante la sua scelta di sottrarsi sistematicamente ad ogni obbligo lavorativo.

Sempre a conferma del metodo mafioso che ha caratterizzato la condotta illecita, significativa appare la deferenza mostrata nei suoi confronti dagli operai dell'Amica in occasione della sua irruzione in azienda; così come significativa risulta la frase rivolta dall'usciera Alfredo Santoro al Corsico, che non aveva ancora capito chi fosse colui che lo aveva appena minacciato: "ma non leggi i giornali! Quella persona esce sempre sui giornali, è possibile che non hai capito chi è? C'è bisogno che me lo chiedi? È Trisciuglio Federico!".

(...)

Nel caso di specie, la condotta posta in essere dai Trisciuglio si caratterizza per il ricorso a tale metodo (mafioso), venendo esplicitata, in diverse occasioni e per le finalità sopra esposte, la forza di intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa denominata Società Foggiana da parte del Trisciuglio Federico».

Ad avviso della Commissione, si tratta di un caso particolarmente inquietante di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso all'interno di una società a totale partecipazione pubblica che opera nel settore dei rifiuti.

Già in precedenti indagini territoriali che hanno riguardato regioni profondamente infiltrate dalla criminalità organizzata di stampo mafioso (Calabria, Campania, Sicilia) si è avuto modo di constatare quanto siano frequenti le assunzioni di soggetti legati alla criminalità organizzata e non all'interno delle società, anche a totale partecipazione pubblica, che operano in questo delicato settore.

Il dato, che di per sé potrebbe apparire di poco conto, è in realtà emblematico della forza di intimidazione che promana dalle associazioni criminali, del condizionamento che viene operato a tutti i livelli, sia nel settore delle assunzioni, sia, conseguentemente, nel settore prettamente gestionale.

Laddove infatti venga esercitata una forte intimidazione nel settore delle assunzioni, è evidente che tale forza può essere esercitata anche nel campo propriamente gestionale, condizionando le modalità operative, l'affidamento di servizi ecc... il tutto con evidente pregiudizio per la qualità del servizio reso ai cittadini.

le condotte estorsive ai danni delle cooperativa "Centessimus Annus"

Nel capo d'imputazione a carico di Imperio Ciro e Gatta Ernesto viene contestata una condotta estorsiva aggravata e continuata ai danni di Berardinelli Giordano, presidente della Cooperativa Centessimus Annus, attraverso la quale gli indagati si sarebbero fatti consegnare gran parte degli incassi del servizio di parcheggio gestito dalla medesima cooperativa.

In particolare, è stato contestato a Imperio Ciro e Gatta Ernesto «il delitto di cui agli articoli 110, 81 cpv, 629, 1 e 2 comma in relazione all'articolo 628, 2 comma n. 1 e 3 del codice penale e 7 della legge n. 203 del 1991, per avere, previo concerto tra loro, agendo in più persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto Berardinelli Giordano, in qualità di presidente della "Cooperativa Centessimus Annus", mediante minaccia, a versare in favore suo e del gruppo criminale di appartenenza la maggior parte

degli incassi mensili del servizio di parcheggio gestito dalla predetta cooperativa, come si desume dalla drastica riduzione degli incassi del servizio di parcheggio che venivano versati nelle casse della cooperativa da gennaio 2007 a marzo 2008 rispetto al periodo precedente (...) così procurandosi un ingiusto profitto, con conseguente danno patrimoniale per la cooperativa Centesimus Annus.

Minaccia consistita nell'aver chiaramente detto a Giordano Berardinelli che, da quel momento in poi, i guadagni del servizio parcheggi sarebbero diventati una "cosa loro" e che, se lui voleva rimanere tranquillo, non avrebbe dovuto creare problemi e farsi i fatti suoi.

Con le aggravanti di aver agito

in più persone riunite;

con la minaccia posta in essere da Imperio Ciro e Gatta Ernesto, persone che fanno parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

con metodo mafioso, essendo la dinamica estorsiva posta in essere mediante l'utilizzo della forza di intimidazione mafiosa derivante dal vincolo mafioso associativo, nonché al fine di agevolare il sodalizio mafioso di appartenenza, risultando Imperio Ciro già condannato per per l'articolo 416-*bis* del codice penale con sentenza irrevocabile nell'ambito dei procedimenti penali "Double Edge" n. 6836/99 PM e risultando, altresì, Imperio Ciro e Gatta Ernesto sottoposti attualmente a custodia cautelare per la partecipazione mafiosa al clan Moretti/Pellegrino nell'ambito del procedimento penale 15296/07 Mod 21 Dda ».

Nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, sulla base degli elementi di prova acquisiti dalla procura, è stato ricostruito il modus operandi degli indagati, in qualche modo ritenuto emblematico di come, attraverso la pratica estorsivo-intimidatoria, si sia radicata l'infiltrazione mafiosa all'interno del tessuto economico-imprenditoriale legato al settore delle cooperative sociali, con particolare riferimento alla Centesimus Annus.

Fondamentali sono state ritenute le dichiarazioni del presidente della cooperativa, Angelo Berardinelli, il quale ha evidenziato di aver acquisito il servizio parcheggi dopo aver rilevato il relativo ramo di azienda della Daunia ambiente.

Del controllo, di fatto riconducibile alla fine degli anni '90, della cooperativa da parte della criminalità organizzata foggiana (e segnatamente, da parte del clan Moretti - Pellegrino i cui affiliati, in buona misura, vi prestavano attività di lavoro) ha parlato diffusamente il collaboratore di giustizia Bruno Raffaele (interrogatorio del 30 giugno 2010), tra l'altro indicando il Gatta e l'Imperio come partecipi. Il contributo reso da parte del collaboratore appare comunque limitato, visto che non va oltre il momento del suo arresto, avvenuto nel 2007.

Quella descritta nel capo B della contestazione provvisoria è una condotta estorsiva non riconducibile al settore dei rifiuti, ma della quale si dà comunque conto perché è emblematica del condizionamento di diversi settori economici da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso, e, ancora prima, di quanto siano radicate

sul territorio pugliese organizzazioni criminali riconducibili allo schema delineato dall'articolo 416-*bis* del codice penale.

Nel caso di specie l'aggravante ad effetto speciale (ossia l'aver agito con metodo mafioso ed al fine di favorire l'associazione di stampo mafioso), ha precisato il Gip, si è manifestata in entrambe le forme, in quanto gli indagati non solo avrebbero esercitato la loro pressione nei confronti di Berardinelli Giovanni forti della rispettiva caratura criminale e fama mafiosa (di pubblico dominio, in particolare, quella legata alla figura dell'Imperio), ma avrebbero agito al fine di agevolare il predetto sodalizio mafioso, essendo emersa la loro manifesta volontà di destinare i proventi della prolungata attività estorsiva ai membri del gruppo criminale di comune appartenenza denominato clan Moretti – Pellegrino.

le vicende estorsive ai danni del comune di Foggia e dell'azienda municipalizzata Amica Spa caratterizzate dal ricorso al metodo mafioso, attribuite a Iammarino Gaetano (e maturate all'interno della cooperativa Fiore), a Lanza Alessandro e a Lanza Mario.

Al capo C della imputazione provvisoria è stato contestato a Iammarino Gaetano il « delitto di cui all'articolo 56, 629, 1 e 2 comma del codice penale e articolo 7 della legge 203 del 1991 per avere, mediante violenza e minaccia, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il comune di Foggia e l'azienda Amica Spa a prorogare il rapporto contrattuale di cottimo fiduciario con la cooperativa Fiore, la cui instaurazione costituiva frutto dell'attività criminosa di cui ai capi e) ed f), al fine di conseguire un ingiusto profitto con conseguente danno per il comune di Foggia e l'Amica spa, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Minaccia e violenza consistite nel prospettare ai vertici aziendali (in particolare al dottor Michele Di Bari, amministratore unico di Amica spa) e comunali (in particolare al sindaco di Foggia Giovanni Battista Mongelli) e ritorsioni nel momento in cui non si fosse addivenuti alla proroga del contratto, ritorsioni che venivano poi violentemente attuate, ponendo Iammarino Gaetano fuori uso i veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rsu mediante il furto delle chiavi di accensione (compreso i loro doppioni) e promuovendo e organizzando una più vasta iniziativa di protesta che determinava l'interruzione o, comunque, il turbamento del regolare espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Foggia, ostruendo l'ingresso della sede della società Amica Spa, in corso del Mezzogiorno, stazionando davanti alla stessa nonché posizionando una pluralità di cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in modo da impedire l'uscita alle macchine operatrici, minacciando pesantemente i dipendenti dell'Amica Spa addetti al trasporto dei mezzi e usando violenza nei confronti dei poliziotti intervenuti per lo sgombero.

Con l'aggravante di aver agito in più persone riunite;

Con l'aggravante di aver agito con metodo mafioso, avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà di cui all'art. 416-*bis* del codice penale.

In Foggia da febbraio al 10 aprile 2010 ».

La tentata estorsione delineata nel capo d'imputazione sarebbe stata posta in essere sia nei confronti del dottor Di Bari, già amministratore unico della società Amica Spa, e nei confronti del sindaco di Foggia, Battista Mongelli, e sarebbe stata finalizzata a costringere la società Amica a prorogare il contratto di cottimo fiduciario già stipulato con la cooperativa Fiore.

Così si esprime il Gip nell'ordinanza: «La progressiva evoluzione degli eventi rende chiaramente conto dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Iammarino Gaetano, uno dei componenti di vertice della cooperativa Fiore Service, in merito ad un tentativo di estorsione finalizzato a costringere l'azienda Amica Spa a procedere a prorogare o comunque a rinnovare illegalmente il contratto di cottimo fiduciario che era scaduto a dicembre 2009».

Inizialmente le questioni sul tappeto nei rapporti tra la Fiore Service e l'Amica Spa erano due: il pagamento degli arretrati e il rinnovo del contratto.

Il pagamento degli arretrati viene effettivamente operato dall'Amica Spa nel febbraio 2010.

Dopo aver chiuso la vertenza sul fronte degli arretrati le attenzioni della Fiore service si concentrano sulla questione del rinnovo del contratto.

Mentre la battaglia per la percezione degli arretrati aveva sua una base di giustificazione, trattandosi di diritti legittimamente acquisiti dai lavoratori della Fiore Service, ben diverso era il discorso per quanto riguardava la questione del rinnovo del contratto.

Nei numerosi incontri i vertici del comune di Foggia e dell'Amica Spa avevano fatto presente che il contratto con la Fiore non poteva essere prorogato o rinnovato, non solo perché non c'erano i fondi necessari, ma anche perché vi erano seri profili di dubbio sulla regolarità dei pregressi affidamenti operati dall'Amica Spa in favore della cooperativa Fiore.

Dubbi che, come si avrà modo di evidenziare, successivamente risulteranno più che mai fondati.

È innegabile che nel corso degli incontri istituzionali Iammarino Gaetano, agendo quale referente della cooperativa Fiore, abbia assunto un contegno chiaramente intimidatorio nei confronti del presidente dell'Amica Spa e del sindaco di Foggia, pretendendo a tutti i costi il rinnovo contrattuale e prospettando, in caso contrario, una degenerazione della situazione.

Preso atto, dopo l'ultimo incontro avuto con il dottor Di Bari, che le minacce verbali non avevano sortito gli effetti sperati, Iammarino Gaetano decideva di mettere in ginocchio l'amministrazione comunale e l'azienda Amica Spa, promuovendo e organizzando una violenta occupazione dell'azienda Amica, finalizzata a bloccare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani mediante:

il sabotaggio dei veicoli utilizzati per la raccolta, cui venivano sottratte le chiavi di accensione del motore;

il posizionamento di cassonetti di raccolta rifiuti davanti all'ingresso dell'azienda per impedire l'uscita dei camion aziendali;

le brutali minacce rivolte ai conducenti dei veicoli dell'Amica, ai quali veniva intimato di non salire sui camion per andare a

raccogliere i rifiuti prospettando, in caso contrario, gravi conseguenze ritorsive.

Chiaro l'intento di determinare, con il passaggio alle vie di fatto e la paralisi violenta del servizio di raccolta dei rifiuti cittadini, una situazione di estremo disagio sociale, che avrebbe costretto l'amministrazione pubblica a «capitolare» sulla questione del rinnovo contrattuale e delle ulteriori assunzioni di soci della cooperativa Fiore (cfr int. RIT 692/10 n.2192 del 9 aprile 2010).

Il programma criminoso veniva fortunatamente sventato dalla pronta reazione delle forze dell'ordine, che riuscivano comunque a garantire, nonostante la violenta reazione dei dimostranti, il regolare svolgimento del servizio, procedendo a scortare i camion dell'Amica Spa mentre andavano in giro a raccogliere i rifiuti cittadini.

Accanto alla minaccia e alla successiva violenza, poste in essere per imporre ai vertici dell'Amica Spa e del comune di Foggia il rinnovo del contratto con la Fiore, vi è anche il requisito dell'ingiustizia del profitto che si intendeva conseguire con tale operazione, attesa l'illiceità di quel rinnovo contrattuale, prospettata dallo stesso dottor Di Bari a Gaetano Iammarino.

Una significativa ulteriore attestazione della riferibilità a Iammarino Gaetano dell'intera operazione estorsiva è possibile coglierla dalle esplicite accuse mosse in tal senso all'indagato da Iammarino Giacomo, documentate nell'intercettazione n. 919 del 17 maggio 2010.

Il reato di tentata estorsione è chiaramente contestabile a Iammarino Gaetano anche se le condotte violente poste in essere hanno dato parzialmente luogo ad ulteriori ipotesi delittuose, realizzate in concorso con altri esponenti della Fiore Service (furto aggravato per la sottrazione delle chiavi, organizzazione di interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale), per le quali vi è stata applicazione di misura cautelare nel procedimento penale 5919/10 Mod 21 Proc. Rep. Foggia.

Tanto in considerazione del concorso configurabile tra i singoli reati «mezzo» e il delitto «scopo» di tentata estorsione, reso evidente dalla diversità dei beni giuridici protetti dalle rispettive fattispecie incriminatrici oltre che dalla parziale e limitata sovrapposibilità delle condotte illecite.

(...).

Le minacce dello Iammarino (tra l'altro, artefice e regista della violenta protesta dei dipendenti della Fiore Service) verso il Di Bari (minacce, come si è detto, finalizzate ad ottenere il rinnovo del contratto) ed in modo indiretto verso lo stesso sindaco di Foggia, hanno rappresentato un chiaro tentativo di costringere i vertici dell'azienda e la stessa amministrazione comunale a fare ottenere alla cooperativa Fiore un vantaggio ingiusto (per l'appunto la proroga dell'affidamento del servizio di spazzamento strade e raccolta rifiuti, già concessa a mezzo di cottimo fiduciario, rispetto al quale affidamento la cooperativa medesima era priva dei requisiti di legge), con pari danno per il comune.»

In questo caso non è stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 ipotizzata dall'ufficio del pubblico ministero, in quanto non è stata ritenuta

sussistente la prova che nel corso di tali manifestazioni si sia fatto ricorso a minacce di stampo mafioso, ovvero vi abbiano preso materialmente parte soggetti organici alle c.d. batterie mafiose della Società foggiana (dagli atti della polizia giudiziaria, confluiti nel procedimento penale 5919/10, Mod 21 Proc. Rep. Foggia, è risultato avervi partecipato attivamente, tra i soggetti nei cui confronti risultano elementi significativi in ordine all'inserimento organico ad un'associazione mafiosa, il solo Aprile Domenico).

Stesso dicasi per quel che concerne gli incontri con il Di Bari, nel corso dei quali lo Iammarino Gaetano si lasciò andare a varie intemperanze, minacciando il dirigente (Iammarino Gaetano si rivolgeva nei miei confronti urlando, pretendendo comunque il rinnovo del contratto. Ricordo che mi disse mi: «dobbiamo lavorare a tutti i costi e non vogliamo sentire ragioni!!»), senza che vi fossero, però, riferimenti, anche impliciti, all'intervento o al possibile coinvolgimento nei fatti di soggetti organici ai sodalizi mafiosi.

Su questo punto è stato peraltro valorizzato un dato costituito dalla stessa reazione dei dirigenti aziendali i quali, senza restare assoggettati a tali minacce e senza accondiscendere anche semplicemente alle richieste di intavolare una trattativa da parte degli Iammarino, si preoccuparono di ripristinare in tempi brevi il servizio di raccolta dei rifiuti chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Sempre nel contesto dell'attività estorsiva consumata ai danni della società Amica Spa si inserisce l'imputazione a carico di Lanza Mario e Lanza Alessandro, indagati del «delitto di cui agli articoli 110, 81 cpv, 629, 1 e 2 comma in relazione all'articolo 628, 2 comma n. 1 del codice penale e articolo 7 della legge 203 del 1991, per avere, previo concerto tra loro, agendo in più persone riunite, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso costretto, mediante minaccia, l'azienda Amica Spa, nonostante non svolgessero alcuna effettiva attività lavorativa, a mantenere in atto il rapporto lavorativo instaurato con i predetti, corrispondendo loro emolumenti stipendiali per un importo complessivo pari ad euro 1244,01 (pari a due mensilità) per Lanza Mario e ad euro 2.457,23 per Lanza Alessandro (pari a cinque mensilità) a mettere personale e mezzi di trasporto aziendali al loro servizio, così procurando a Lanza Mario e Lanza Alessandro un ingiusto profitto con conseguente danno patrimoniale per l'Amica spa.

Minaccia consistita nell'aver fatto chiaramente intendere che nel caso in cui Amica spa si fosse opposta alle loro pretese, vi sarebbero state ritorsioni personali e familiari nei confronti dei responsabili.

Con le aggravanti di aver agito

in più persone riunite;

con metodo mafioso, essendo la dinamica estorsiva posta in essere mediante l'utilizzo della forza di intimidazione mafiosa e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà generata all'interno dell'azienda derivante dal vincolo mafioso associativo, risultando Lanza Alessandro e Lanza Mario legati da vincoli familiari al clan Sinesi/Francavilla, costituente una delle batterie storiche

originata dall'associazione mafiosa denominata « Società », riconosciuta con sentenza irrevocabile nell'ambito del procedimento penale Araba Fenice n. 308/05 ».

Anche in questa vicenda, si legge nell'ordinanza, si configura un quadro investigativo connotato da gravità indiziaria nei confronti di Lanza Mario e Lanza Alessandro per il delitto di estorsione continuata posta in essere ai danni della società Amica Spa.

« Ancora una volta dei personaggi notoriamente collegati alla criminalità organizzata foggiana, avvalendosi della fama criminale associata al loro status, adottando una pratica intimidatoria chiaramente connotata da metodiche di tipo mafioso, costringono l'Amica a corrispondere in loro favore, attraverso la Fiore Service, gli emolumenti stipendiali mensilmente previsti senza svolgere sostanzialmente alcuna attività lavorativa, facendo chiaramente intendere, a tutti i livelli, che loro potevano, tranquillamente, assentarsi dal lavoro, rimanere nei magazzini aziendali senza far nulla, occupare gli uffici riservati ai capi-squadra, farsi portare in giro, all'occorrenza, dal personale dipendente con i veicoli di servizio, senza che nessuno potesse battere ciglio, a meno che non volesse esporsi al rischio di subire ritorsioni personali e familiari.

(...).

La condotta estorsiva non si è manifestata attraverso le ordinarie ed esplicite forme di violenza e minaccia.

Gli indagati, senza assumere atteggiamenti apertamente arroganti, violenti o minacciosi nei confronti degli addetti al controllo sul loro operato, si limitavano a non recarsi mai al lavoro (come il Lanza Alessandro), ovvero ad andare in sede, stando negli uffici degli ispettori, senza mai lavorare, ed ancora disponendo per i propri spostamenti (chiaramente negli orari di lavoro) delle auto di servizio e, quali autisti, degli stessi ispettori addetti, tra l'altro, al loro controllo.

Si tratta di un comportamento che, in qualsiasi altro caso, avrebbe formato oggetto di precise contestazioni, procedimenti disciplinari e gravi conseguenze per il lavoratore; il fatto che ciò non sia accaduto nei confronti dei due indagati si spiega, come riferito dalle diverse persone informate dei fatti, per la paura suscitata dalla fama criminale degli stessi, notoriamente organici alla criminalità organizzata foggiana.

È, dunque, in forza di tale minaccia implicita, e come tale avvertita dagli altri impiegati e funzionari della stessa azienda Amica Spa, che i due Lanza, senza mai lavorare, hanno continuato a percepire per mesi, in modo del tutto indebito, gli emolumenti indicati nel capo di imputazione.

(...) ».

Anche in questo caso è stata riconosciuta la circostanza aggravante di aver agevolato l'organizzazione mafiosa di riferimento, avendone gli indagati, con la loro condotta, certamente rafforzato la capacità di radicamento e di infiltrazione nel tessuto economico-sociale locale.

Nel caso di specie la mafiosità della minaccia sarebbe emersa dalla modalità in cui si è manifestata e, soprattutto, da come è stata percepita dai suoi diretti destinatari.

Le persone offese sono state esplicite nel senso della loro netta percezione dello spessore criminale e della mafiosità dei due indagati e hanno tollerato, esclusivamente per questo motivo (in quanto soggiogati dalla forza di intimidazione scaturente dalla condizione di affiliati dei Lanza all'organizzazione mafiosa Sinesi – Francavilla), i loro comportamenti di illecita percezione dello stipendio (non avendo di fatto mai lavorato) e di utilizzo abusivo di mezzi e personale dell'azienda (impiegati, all'occorrenza, per soddisfare loro interessi personali).

È emersa, infine, dagli atti di indagine, una condizione di omertà diffusa a tutti i livelli tra operai, funzionari, quadri e dirigenti che attesta ulteriormente la caratura criminale dei personaggi e la loro capacità di incutere una paura generalizzata con la loro semplice presenza ed in virtù della loro mera fama mafiosa.

I contestati reati di corruzione aggravati dal fatto di essere stati consumati al fine di agevolare un clan mafioso

Nel capo *e*) d'imputazione è stato contestato ad Aimola Elio, in qualità di presidente della società Amica Spa, di avere affidato alla cooperativa Fiore il servizio pubblico di igiene ambientale mediante un sistema abusivo di contratti di cottimo fiduciario, stipulati in violazione della normativa vigente, sulla base di un accordo corruttivo con Iammarino Gaetano e Iammarino Giacomo, gestori di fatto della società cooperativa.

A parte la vicenda corruttiva in sé considerata, merita attenzione la contestata circostanza aggravante in forza della quale le condotte criminose sarebbero state poste in essere al fine di agevolare il clan mafioso cui era collegato uno degli indagati, Iammarino Giacomo. La circostanza, contestata dai pubblici ministeri, non è stata però riconosciuta dal Gip

In particolare, Aimola Elio, Iammarino Gaetano, Iammarino Giacomo risultano indagati per il « delitto di cui agli articoli 110, 319, 319-bis, 321 del codice penale e articolo 7 della legge 203 del 1991, perché Aimola Elio, nello svolgimento delle funzioni pubbliche di presidente dell'Amica Spa (società interamente partecipata dal comune di Foggia, cui è affidato il servizio pubblico di igiene ambientale ed i servizi accessori, giusta contratto n. 9154 di rep. del 16.10.2007), avendo compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio, ed, in particolare, favorito la ditta « Fiore Service cooperativa sociale a r.l. » nell'affidamento dei servizi ambientali di raccolta e spazzamento relativi alla città di Foggia, mediante un sistema abusivo di ripetuti contratti di cottimo fiduciario del valore complessivo di 498.247,75 euro (a fronte del quale, però, l'Amica Spa pagava la maggiore somma di 689.174,1585 euro) stipulati nel periodo dal mese di maggio 2009 al mese di marzo 2010, in violazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché dell'intera disciplina relativa ai contratti pubblici di rilevanza comunitaria (contenuta nella

parte II, titolo I del predetto decreto legislativo), che impongono agli organismi di diritto pubblico (come l'Amica Spa) l'affidamento di servizi pubblici locali in favore di operatori economici scelti nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di quello di pubblicità con le modalità prescritte dal citato decreto legislativo (c.d. procedimento di evidenza pubblica), riceveva in cambio dai fratelli Iammarino Gaetano e Iammarino Giacomo, gestori di fatto della « Fiore Service cooperativa sociale a r.l. », una serie di utilità consistite: 1) nel pagamento delle spese del funerale del padre, dell'importo di 1.500 euro; 2) nella riparazione della sua autovettura Mercedes; 3) nel pagamento della riparazione della carrozzeria dell'autovettura Nissan Micra in uso al figlio; 4) nel pagamento della riparazione del suo scooter Piaggio Beverly; 5) nel pagamento dei pezzi di ricambio per la riparazione della serranda del suo studio privato; 6) nella disponibilità di un dipendente della Fiore service per l'effettuazione di lavori di dipintura presso la sua abitazione.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per la stipulazione di contratti da parte dell'Amica Spa; con l'aggravante di aver agito al fine agevolare il clan mafioso Moretti/Pellegrino cui era collegato Iammarino Giacomo.

In Foggia, dal 20 ottobre 2009 al 13 luglio 2010 ».

Le fonti di prova, si legge nell'ordinanza, sono state rappresentate dai risultati delle intercettazioni telefonica, debitamente riscontrati sia dalle dichiarazioni assunte dalle persone informate sui fatti, sia dalle acquisizioni documentali effettuate dalla polizia giudiziaria.

Quale il comportamento contestato ad Aimola Elio ed agli altri indagati? I fatti sono analiticamente descritti nell'ordinanza del Gip di cui si riporta un ampio stralcio:

« (...) Sicché, il presidente di Amica Spa avrebbe dovuto procedere agli affidamenti dei predetti servizi — che, si badi bene, hanno comportato un costo complessivo fatturato di 689.174,1585 euro, pur a fronte di previsioni contrattuali pari a 498.247,75 euro (v. supra) — osservando la procedura ad evidenza pubblica imposta dal codice dei contratti.

Invece, nulla di tutto ciò è dato rilevare. I contratti stipulati tra Aimola Elio e la Fiore service sono denominati di "cottimo fiduciario" (v. supra), ma in realtà il sistema di aggiudicazione seguito, come si è detto, prescinde completamente dalle prescrizioni imposte dagli articoli 57 e/o 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per gli affidamenti mediante cottimo fiduciario.

Non vi è dubbio che tale comportamento di Aimola Elio costituisce un tipico atto contrario ai doveri d'ufficio apprezzabile ex articolo 319 del codice penale, poiché, da un lato, si pone in contrasto con i suoi doveri di fedeltà, imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblicistici, dall'altro, esprime l'asservimento della funzione pubblica agli interessi della Fiore service.

(...).

Con riguardo alle utilità percepite dall'Aimola non può attribuirsi soverchia rilevanza al fatto che le stesse presentino un valore modesto,

specie ove rapportato all'importanza economica per la cooperativa degli atti posti in essere a suo vantaggio, benché in modo contrario ai doveri d'ufficio, dall'Aimola.

Al riguardo va tenuto presente, in primo luogo, che la norma incriminatrice non richiede la sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra le prestazioni scaturenti dal *pactum sceleris* ai fini della configurazione del reato di corruzione propria.

È vero, però, che dovendo, di norma, desumersi l'esistenza dello stesso accordo corruttivo per *facta concludentia* (ovvero desumendolo, per un verso dalla constatata illegittimità-illiceità dell'atto, per l'altro dall'accertamento della percezione di denaro o altre utilità da parte del pubblico ufficiale quale diretta conseguenza dell'adozione dell'atto medesimo), il rapporto di sinallagmaticità tra tali prestazioni assume di fatto una significativa valenza dimostrativa in ordine all'effettiva conclusione del *pactum sceleris*.

Orbene, nel caso di specie, l'esistenza di un accordo di natura corruttiva tra l'Aimola, nella sua qualità di presidente p.t. dell'Amica Spa, e gli amministratori di fatto della cooperativa Fiore (rettamente individuati in Iammarino Gaetano e Iammarino Giacomo), emerge con meridiana evidenza, al di là dell'effettivo valore economico delle utilità prestate in favore del pubblico ufficiale, dal fatto che gli stessi Iammarino si siano posti stabilmente al suo servizio, rispondendo ad ogni sua richiesta, anche ove riferita a necessità di altri familiari.

Corroborata, inoltre, tale giudizio il fatto (in ordine al quale ci si è soffermati a lungo in precedenza) di essersi adoperato in prima persona l'Aimola, anche dopo la cessazione dell'incarico c/o l'Amica Spa, affinché la cooperativa Fiore ottenesse l'iscrizione all'Albo regionale così, dunque, tentando di fornire una sorta di legittimazione formale postuma al suo precedente operato

(...).

Conclusivamente, si può affermare che il successo imprenditoriale della Fiore service è legato allo svolgimento da parte dell'Aimola delle funzioni di presidente di Amica Spa; tale legame costituisce il movente dell'accordo corruttivo ».

In merito all'aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203 del 1991, il Gip non ne ha ravvisato gli elementi costitutivi e quindi non ne ha riconosciuto la sussistenza, per le seguenti ragioni:

il giudizio di mafiosità nei confronti di Iammarino Giacomo risulterebbe fondato, allo stato, sulle sole dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, prive, peraltro, di riscontri individualizzanti in merito a tali accuse;

lo *status* di mafioso di Iammarino Giacomo sembrerebbe escluso dall'atteggiamento arrogante e gravemente intimidatorio tenuto nei confronti del di lui suocero Fiore Paolo, da Trisciunglio Giuseppe, atteggiamento che difficilmente si sarebbe potuto registrare nei confronti del congiunto di un mafioso;

in ogni caso, la supposta condizione di mafioso non si sarebbe in alcun modo manifestata all'esterno, e non poteva pertanto ritenersi nota all'Aimola nel momento in cui lo stesso poneva in essere gli atti contrari ai doveri di ufficio finalizzati ad agevolare la cooperativa Fiore;

tra i soggetti indagati per la vicenda corruttiva vi era un rapporto di amicizia e collaborazione (addirittura di compiaciuto asservimento da parte degli Iammarino, pronti a soddisfare ogni richiesta dell'Aimola), in nessun caso caratterizzato da parte di quest'ultimo da atteggiamenti di soggezione o anche di semplice timore, tipici nei casi in cui si abbia la consapevolezza di trattare con esponenti della criminalità organizzata;

del tutto irrilevante è stata ritenuta la circostanza che nella cooperativa Fiore (allo stesso modo di altre cooperative sociali, quali Centesimus Annus, etc.) prestassero servizio soggetti ritenuti organici alla criminalità organizzata foggiana.

Considerazioni della Commissione

In definitiva la grave fenomenologia che appare dalle risultanze investigative e dai provvedimenti giurisdizionali adottati in materia è quella di un attacco parassitario delle organizzazioni mafiose all'attività di gestione dei rifiuti. La forma che ha assunto la penetrazione delle organizzazioni nel ciclo dei rifiuti è appunto parassitaria in quanto è consistita nella massiccia introduzione nel settore dei rifiuti di personale privo di qualifica e competenza e perciò inerte, con la conseguenziale paralisi dell'efficienza del servizio, essendovi addetti soggetti allo stesso modo incapaci ed incompetenti.

Il risultato è lo svuotamento dall'interno del servizio, la sua disarticolazione, la sostanziale morte della possibilità di fornire ai consociati un servizio congruo.

A ciò deve poi aggiungersi la consumazione di condotte corruttive che minano alla base ogni possibilità di efficienza di un settore, quale quello della gestione del ciclo dei rifiuti, particolarmente delicato e importante perché attiene alla salvaguardia dell'ambiente e della salute.

I.2 Provincia di Barletta-Andria-Trani

Premessa

Con riferimento alla neocostituita provincia di Barletta-Andria-Trani, sono stati auditi, in data 26 gennaio 2011:

il presidente della provincia di Barletta-Andria-Trani, Francesco Ventola;

il sindaco di Barletta, Nicola Maffei;

il dirigente del settore ambiente del comune di Barletta, Salvatore Mastrolillo;

il vicesindaco del comune di Andria, Pierpaolo Matera;

l'assessore all'ambiente del comune di Andria, Francesco Lotito;

l'assessore all'ecologia e ambiente del comune di Trani, Giuseppina Chiariello;

l'amministratore delegato Ati Cogeam, Antonio Albanese;

il sostituto procuratore della Repubblica di Bari, Carlo Maria Capristo;

il sostituto procuratore della Repubblica di Bari, Antonio Savasta.

I problemi rilevati attengono, essenzialmente, al passaggio di competenze in materia ambientale dalla provincia di Bari a quella di Barletta-Andria-Trani, nonché alla individuazione di un ambito territoriale non corrispondente al territorio della neocostituita provincia, sicché alcuni comuni rientrano in ambiti territoriali che coprono territori non speculari a quelli delle province.

Quanto agli illeciti in materia ambientale, i magistrati auditi hanno evidenziato come sia sempre più pressante l'esigenza di combattere fenomeni di degrado ambientale e deturpamento del suolo, indice della presenza, sul territorio del circondario di Trani, di strutture criminali che operano nel settore dei rifiuti e del loro smaltimento illecito, proprio per le caratteristiche geomorfologiche dell'area e per l'esistenza di numerose cave dismesse, inghiottitoi carsici naturali, lame, doline che costituiscono i presupposti per l'illegale gestione di discariche, più o meno organizzate, di rifiuti speciali e comuni, provenienti da svariate regioni.

Per questo motivo è stata sottolineata dal procuratore della Repubblica di Trani la necessità che vengano incrementate le aliquote della sezione di polizia giudiziaria mediante l'applicazione di personale dotato di evoluta professionalità nelle specifiche materie, con qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, appartenente alla polizia provinciale e polizia municipale locale, oltre che al Corpo forestale dello Stato.

Sarebbe così possibile dare vita ad un'azione di « monitoraggio ambientale » coordinata anche con enti operanti in ambito provinciale e regionale.

L'assenza di un adeguato controllo del territorio rappresenta, infatti, un *gap* che va colmato per impedire l'ulteriore degrado di una zona della regione Puglia particolarmente martoriata dai fenomeni di inquinamento.

I.2.1. Il ciclo dei rifiuti nella provincia Barletta-Andria-Trani (BAT) e problematiche legate alla pregressa delimitazione degli Ato (ambiti territoriali ottimali)

Il presidente della provincia Barletta-Andria-Trani ha evidenziato una serie di problematiche nella gestione del ciclo dei rifiuti legate, essenzialmente, al trasferimento progressivo alla neocostituita provincia di una serie di competenze già facenti capo alla provincia di Bari.

La provincia Barletta-Andria-Trani è infatti nata recentemente e si sono riscontrate diverse difficoltà sia nel passaggio delle competenze relative agli impianti esistenti, sia nel rilascio delle autorizzazioni in itinere.

Sul territorio provinciale insistono due discariche di rsu, una nel comune di Trani, gestita dall'Amiu, e una nel comune di Andria, una discarica pubblica gestita dalla Daneco. Nel corso degli anni queste due discariche sono spesso servite alla regione Puglia per dare ospitalità ai rifiuti che provengono da fuori bacino, ed in relazione ad esse sono in corso le attività legate al sistema autorizzatorio.

Vi sono poi discariche per rifiuti speciali, operanti prevalentemente in agro di Canosa di Puglia: in particolare, si tratta di una discarica per rifiuti non pericolosi in capo alla Bleu, e di un'altra discarica in fase di *post-mortem* che fa capo alla Tradeco. Le discariche summenzionate, secondo quanto riferito dal presidente della provincia, sono state in diverse occasioni attenzionate dall'autorità giudiziaria e sono state oggetto di specifiche indagini. Vi sono poi altri impianti in attesa di autorizzazione.

Una questione particolare riguarda la discarica di Grottelline a Spinazzola, che è un paese rientrante nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani ma che fa parte di altro ambito territoriale ottimale (della vicenda relativa alla discarica di Spinazzola si tratterà in un successivo paragrafo).

Il problema evidenziato dal presidente della provincia è connesso alla necessità di disporre di un ambito su base provinciale, nonché di ristabilire e delimitare esattamente le diverse competenze spettanti alla provincia ed alla regione.

Ha dichiarato, testualmente: «La mia provincia è composta di dieci comuni, tre rivenienti dal foggiano e sette dal barese, ma, in relazione agli ambiti territoriali, nella programmazione regionale è divisa in tre: due centri, Spinazzola e Minervino, fanno capo al bacino BA/4 insieme a Gravina, Altamura, Poggio Orsini e altri; al FG/4 fanno capo tre centri della mia provincia, San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia, insieme a Cerignola e ad altre città; a BA/1 fanno capo, invece, i centri della provincia di Barletta, Andria e Trani, ossia Bisceglie, Trani, Canosa, Barletta e Trani, alle quali si aggiungono quattro centri della provincia di Bari, ovvero Molfetta, Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia.

Io mi trovo, dunque, nella sgradita situazione di avere tre ambiti da dover tenere sotto controllo, i cui impianti di riferimento sono tutti nei centri che fanno capo alla mia provincia. Abbiamo chiesto da tempo alla regione Puglia di identificare un unico ambito su base provinciale per evitare che ci fossero seri problemi. È stata emanata una legge regionale in occasione dell'approvazione del bilancio dell'anno scorso che dava appunto questo indirizzo.»

Non è stato ancora organizzato un sistema per effettuare la raccolta differenziata e, non essendo stato definito un piano d'ambito, vi sono ancora problemi relativi all'avvio uniforme della stessa.

Il presidente della provincia ha precisato altresì che, se la regione dovesse rivedere gli ambiti su base provinciale, la provincia sarebbe in grado nel giro di quarantotto ore di predisporre un piano d'ambito.

La mancata previsione di un bacino unico su base provinciale rappresenta, secondo quanto dichiarato dall'auditore, anche un impedimento per bandire un'unica gara che consenta di ottimizzare la